

L'anno scolastico 2003-2004 è giunto al termine. Non sono bastati né l'approvazione parlamentare della legge delega di riforma del sistema educativo né l'emanazione del primo decreto attuativo sul primo ciclo per placare gli animi e passare alla verifica della riforma attraverso la sua messa in opera. Sembra, invece, che l'anno debba terminare tra scioperi e manifestazioni di protesta contro la riforma. La polarizzazione destra-sinistra rende impossibile giungere ad una legge condivisa di riforma del sistema educativo italiano. Inoltre un numero notevole di addetti ai lavori vede con poca simpatia qualsiasi cambiamento rispetto a quanto è stato abituato a fare: quest'atteggiamento è comprensibile, se si tiene conto dell'età media dei lavoratori del mondo della scuola.

Nell'anno scolastico appena terminato l'attuazione sperimentale della riforma si è rafforzata nei percorsi del primo ciclo e in quelli triennali del sottosistema istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il primo ciclo, la sperimentazione si può considerare chiusa; dal prossimo anno, in base al Decreto legislativo già emanato, tutte le scuole primarie (ex elementari) saranno tenute ad attuare i nuovi percorsi.

La sperimentazione dei percorsi triennali d'istruzione e formazione professionale (IeFP) continuerà; infatti, il decreto legislativo riguardante il secondo ciclo non è ancora stato approvato e su di esso permangono opinioni contraddittorie. La stabilizzazione e la crescita delle sperimentazioni dei percorsi triennali possono favorire la progettazione condivisa a livello regionale del percorso del quarto anno di IeFP mirato al conseguimento del diploma professionale, in vista di una sua sperimentazione.

Queste considerazioni rendono opportuna una riflessione su quanto sta maturando nei prossimi mesi.

Il cammino dei decreti delegati

Il 21 maggio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare due schemi di decreti legislativi in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 53 del 2003. Essi saranno sottoposti al parere della Conferenza unificata, per la prevista intesa, e delle Commissioni parlamentari, in vista dell'emanazione. I tempi della definitiva approvazione sono determinati per legge e si può ritenere che saranno emanati all'inizio del nuovo anno scolastico. Ne esaminiamo brevemente i contenuti, aggiungendo alcune valutazioni di merito.

Lo schema di decreto sull'alternanza

Il primo schema di decreto ha l'obiettivo di disciplinare "l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale". Agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età è assicurata la possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di studio e di lavoro. L'avvicinamento delle realtà scolastiche al mondo del lavoro è stato uno degli obiettivi delle riforme studiate e avviate in questi anni. L'alternanza costituisce uno degli strumenti per avvicinare gli studenti e le scuole al mondo del lavoro. L'intenzione è certamente buona. Il valore dell'alternanza dipenderà in modo significativo dalla progettazione dei percorsi che le istituzioni scolastiche e formative sapranno sviluppare in accordo con le imprese. La responsabilità di tutto il percorso rimane dell'istituzione scolastica o formativa, che opera sulla base di apposite convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. La partecipazione a percorsi in alternanza non è però assicurata a tutti coloro che lo richiedono, ma è limitata dall'entità delle risorse finanziarie disponibili. Lo schema di decreto stabilisce le finalità dell'alternanza (art. 2), la tipologia di convenzioni tra istituzioni scolastiche e formative e imprese (art. 3), l'organizzazione didattica (art. 4), il sistema tutoriale (art. 5), la valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti (art. 6), i percorsi integrati tra scuola e FP (art. 7), le risorse disponibili (art. 8), la disciplina transitoria (art. 9). Trattandosi dello schema e non del decreto definitivo, sembra più utile soffermarsi su alcune osservazioni che presentare in modo completo il testo.

Poiché la riforma del sistema educativo lascia molto spazio all'autonomia didattica in tutti i percorsi, riesce poco comprensibile la presenza di un intero articolo avente lo scopo di fissare l'organizzazione didattica dei percorsi in alternanza. Certamente è importante affermare che l'esperienza fuori dall'aula è parte integrante e non aggiuntiva al percorso formativo; meno comprensibile, in questo contesto, che possa anche essere realizzata in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

La sensazione derivante da una prima valutazione lascia supporre che il decreto si limiti ad introdurre esperienze di stage o tirocini reiterabili per più anni all'interno o magari accanto ai normali percorsi invece di stabilire le modalità che permettono al percorso in alternanza di portare, attraverso una propria metodologia, gli allievi a raggiungere i medesimi obiettivi dei normali percorsi. L'alternanza autentica¹ si dovrebbe invece inserire in un'intesa vasta tra l'organismo scolastico/formativo e l'impresa a partire dalla condivisione del profilo educativo culturale professionale, attraverso la

¹ Cfr. NICOLI D. (a cura di), *Linee guida per la realizzazione di percorsi organici nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale*, Roma, Tip. Pio XI, 2004, pp. 233-286.

definizione del piano formativo e l'individuazione delle strategie e delle modalità d'apprendimento, fino all'erogazione del servizio e alla verifica degli esiti. L'alternanza non deve limitarsi, come gli stage o tirocini, a consentire all'allievo di incontrare il mondo del lavoro e verificare la sua capacità di esperire un ruolo lavorativo. A questo scopo basterebbe inserire moduli formativi aggiuntivi nel normale percorso, senza richiedere la responsabilità e il coinvolgimento di tutti gli insegnanti. L'introduzione e la sperimentazione di questa nuova metodologia didattica richiede un profondo cambiamento di mentalità sia da parte del personale scolastico sia di tutto quel variegato mondo del lavoro che in questo contesto è stato indicato con il termine impresa (istituzioni pubbliche e private).

Lo schema di decreto sul diritto dovere

Il secondo schema di decreto legislativo approvato dal Governo norma il "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53". Il Decreto prevede il superamento e la ridefinizione dei concetti di "obbligo scolastico", molto radicato nella cultura italiana (lo schema afferma che è previsto all'articolo 34 della Costituzione) e di "obbligo formativo", introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68. Il citato articolo della "Costituzione italiana", però, afferma che "L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita", ma non afferma che l'obbligo debba essere assolto frequentando la scuola, anche se solo le scuole statali ne assicurano la gratuità. L'equivalenza dei concetti di obbligo di istruzione e di obbligo scolastico si è talmente radicata nel modo comune di pensare che si sono sentite affermazioni di incostituzionalità dello schema, perché abolisce l'obbligo (che invece ridefinisce ed amplia) sostituendolo con il diritto/dovere di istruzione e formazione per dodici anni. Per molti la scuola pubblica (intesa come scuola statale nonostante la presenza di scuole pubbliche paritarie) è l'unica vera agenzia di istruzione, per cui non insistere sull'obbligo di frequentarla diviene equivalente a volere una diminuzione dell'istruzione del popolo italiano. La legge 53/03 e lo schema di decreto legislativo partono dal concetto di diritto all'istruzione e formazione, per cui è capovolto il modo di affrontare il problema: al primo posto vi è il diritto dell'allievo, che crea obblighi per le istituzioni e persone che hanno il dovere di rendere usufruibile tale diritto. Le istituzioni, pubbliche e private, e le persone che si occupano di istruzione e di formazione hanno il dovere per rendere il proprio servizio sempre più di qualità, in modo che il titolare del diritto possa trovare una risposta adeguata. Già alcuni anni fa, un editoriale di Rassegna CNOS² affermava, parlando di innalzamento dell'obbligo a 16 anni, che "il termine 'obbligo' rimanda ad un'imposizione più che ad un'opportunità. Ciò che ci sembra

² Cfr. "Rassegna CNOS", anno XII (1996), n. 2, pp. 9-10.

obbligatorio è che lo Stato italiano crei le migliori condizioni organizzative perché questa opportunità diventi reale. Le riforme sono da fare al più presto, superando i dibattiti di principio per affrontare i problemi in concreto... Più specificamente, come indicato nel 'Libro bianco', il criterio base è quello di mettere il giovane al centro del discorso e di ristrutturare, attorno a questo centro, i problemi di rapporto tra formazione all'occupazione e cultura generale, di interconnessione tra scuola e impresa, della parità di diritti in materia di istruzione e formazione e della precedenza da riservare alle categorie più svantaggiate". Se alcune di queste suggestioni sono state recepite nella legge e nello schema di decreto, non ci può che far piacere, anche se i dibattiti di principio, nella realtà politica del paese, non sono certamente superati.

Lo schema di decreto definisce (art. 1) il concetto di "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione", pone i principi per la "Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 2), descrive come realizzare una "Anagrafe nazionale degli studenti" (art. 3), le "Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni" (art. 4), la metodologia per il "Riconoscimento dei crediti e certificazione" (art. 5), i "Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione" (art. 6), come attuare la "Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni" (art. 7), la "Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" (art. 8), il "Monitoraggio" (art. 9), e la "Norma di copertura finanziaria" (art. 10).

Il punto più controverso deriva dall'equiparazione, nel secondo ciclo, tra i percorsi della formazione professionale e quelli della scuola per l'assolvimento al diritto dovere. Il contrasto è ideologico perché non parte dall'analisi della situazione dei preadolescenti. Gli oppositori sono convinti che la bipartizione della scuola nei due percorsi porterà a una separazione culturale e sociale dell'intera gioventù, con una precoce predeterminazione delle esistenze e delle carriere. L'opinione pubblica, però, sembra indifferente rispetto al lato ideologico della contesa. Una recente indagine ha rilevato come la maggioranza dei cittadini intervistati ponga come obiettivo prioritario dell'istruzione secondaria la preparazione dei giovani al mondo del lavoro, affermando che finora la scuola non è riuscita a raggiungere questo obiettivo. Inoltre, con i nove anni di scuola dell'obbligo determinati dalla legge 9/99, per tre ragazzi ogni dieci l'obbligo è rimasto opzionale: si iscrivono sì alla scuola, ma poi restano a casa o per la strada. Quello che occorre è accompagnare con una strategia di persuasione l'allungamento del diritto-dovere fino ai 18 anni. Da un sistema educativo ricco di competenze, di professionalità, di possibilità di scelta di percorsi differenziati e adatti alle diverse propensioni si fuggirà meno.

Entrando nel merito dello schema, il primo articolo riprende i concetti già espressi nella legge, assicurando che in tutti i percorsi, anche in quelli dell'apprendistato, saranno rispettati "i livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all'articolo 2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e ad una

formazione di qualità". L'apprendistato è indicato come "sistema": non si comprende che senso abbia il termine, poiché l'apprendistato è un tipo di contratto di lavoro, nel quale è assicurato anche un percorso formativo che porta ai titoli e alle qualifiche dell'IeFP. Sarebbe opportuno usare il termine sistema per indicare il complessivo percorso di educazione, riservando il termine di sottosistema all'insieme dei percorsi dei licei e di quelli dell'istruzione e della formazione professionale. Il contratto di apprendistato consente di adempiere il diritto dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno perché ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica e apparterrà perciò al sottosistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Lo stesso articolo al comma 4 afferma: "Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza". La gratuità costituisce il modo concreto per rendere usufruibile il diritto e non gravoso il dovere. Poiché questo vale solo per le scuole statali, si fa una suddivisione dei giovani non in base al loro diritto-dovere, ma in base al tipo di scelta che fanno. In questo la centralità del giovane e della sua possibilità di scelta è completamente lasciata in ombra. È vero che non è compito di questo decreto risolvere il problema del finanziamento delle scuole paritarie, ma un problema irrisolto crea difficoltà all'insieme della riforma. E nel futuro, sarà gratuita l'iscrizione solo ai licei, che resteranno statali, o anche alle istituzioni e CFP del sottosistema dell'istruzione e della formazione professionale, che diverranno regionali? Le Regioni, infatti, sono parte costitutiva della Repubblica, ma non sono lo Stato³. Una risposta parziale s'intravede nell'art. 8, comma 1 dove si afferma che "l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003". Questo farebbe supporre che anche il sottosistema di competenza regionale dovrà essere gratuito. Sarebbe meglio esprimerlo chiaramente anche nell'articolo 1.

L'analisi dell'art. 3 "Anagrafe nazionale degli studenti" sembra alimentare dubbi sulla creazione di un sottosistema regionale autonomo e diversificato. Tutto il sistema educativo avrà una sola anagrafe nazionale (art. 3, comma 1), che "presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria". Poiché anagrafi regionali e provinciali erano previste per l'obbligo formativo, non si comprende quale futuro sia loro riservato e come interagiranno con l'anagrafe nazionale, che avrà come unico riferimento locale l'anagrafe della popolazione (comma 2).

Soltanto quando si parla di vigilanza (art. 7), "il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere" è nominato come

³ Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 114.

primo responsabile, cui fanno seguito i responsabili delle istituzioni scolastiche e formative presso le quali i giovani sono iscritti e i servizi per l'impiego.

Nel suo complesso, inoltre, lo schema di decreto non rende evidente la pari dignità dei due sottosistemi del secondo ciclo. Nell'editoriale del n. 81 di "Professionalità", il prof. Colasanto nota come lo schema di decreto non fa nulla per "rimuovere l'immagine di minorità che la legge in qualche modo induce quando prefigura percorsi per i licei di cinque anni e di quattro invece ... per l'istruzione e la formazione professionale. Sembra scontato in questo modo che la ricca, nonostante tutto, esperienza degli istituti tecnici sia destinata a confluire nei licei tecnologici, per assicurarsi una continuità con il proprio passato. È proprio questo che si vuole?"

Inoltre, scorrendo i contenuti dello schema di decreto, si nota come a livello nazionale si tenda a non affrontare le difficoltà sorte nelle sperimentazioni dei percorsi triennali a livello regionale, dovute alla notevole diversità di scelte di politica scolastica.

La possibilità di iniziare i percorsi di istruzione e formazione professionale nei CFP dopo il conseguimento del diploma di fine primo ciclo non è assicurata da questo decreto; molte regioni perciò continueranno ad imporre l'iscrizione ad una delle attuali scuole secondarie superiori, in qualche caso prolungando di fatto "l'obbligo scolastico". Purtroppo questo avviene soprattutto in Regioni in cui è molto alta la fuga dalla scuola, anche già prima del termine del primo ciclo. Il muro dell'ideologia è ben più difficile da abbattere rispetto a quello di Berlino! Nella prospettiva di superare questa difficoltà, il futuro decreto potrebbe aggiungere all'art. 1 comma 3 all'affermazione che il diritto si realizza "nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale", l'espressione "tramite percorsi autonomi e differenziati di pari dignità", rendendo più facile prevedere la possibilità di scelta del percorso nei CFP. Lo stesso potrebbe avvenire per il comma 4 dell'art. 2 dove si recita che "l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale", in cui si potrebbe precisare "che realizzano percorsi autonomi, differenziati e di pari dignità coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale".

Ogni riforma trova difficoltà nell'essere accettata e può presentare aspetti problematici: quella della scuola, che interessa milioni di famiglie e che pone interrogativi ad oltre un milione di operatori, non potrà essere accettata e condivisa da tutti. Il pericolo che ne scaturisce è che, per scontentare meno persone possibili, si giunga a una riforma che sembri cambiare tutto per poi lasciare sostanzialmente tutto immutato. Questo fatto costituirebbe una grande disgrazia per tutti i giovani che si trovano in una situazione di difficoltà nell'attuale struttura educativa, nata da un modo di concepire la scuola che risponde, soprattutto per il secondo ciclo, ad esigenze troppo datate dal punto di vista sociale e culturale.

Una valutazione sulle sperimentazioni

La sperimentazione dei percorsi triennali nata dall'accordo in conferenza unificata del 19 giugno 2003, pur non coinvolgendo tutte le regioni allo stesso modo e con i limiti dovuti a decisioni politiche e a motivi finanziari, permette di prefigurare come potrebbero essere realizzati i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Non tutte le sperimentazioni in atto sono ugualmente innovative e coerenti con lo spirito della riforma, ma provano che tali percorsi sono ricercati dai giovani, contribuendo alla loro formazione integrale e al loro inserimento o reinserimento nel processo educativo. Essi possono condurre gli allievi ad una crescita sotto il profilo educativo, culturale e sociale attraverso una pedagogia e una metodologia didattica capace di mettere in luce quanto di positivo vi è in ciascuno di loro.

Già la sperimentazione dell'obbligo formativo seguita alla legge 144/99 aveva messo in luce la capacità del sistema formativo di far acquisire a giovani, per la maggior parte espulsi dalla scuola secondaria, superiore fiducia in se stessi, riconciliandoli con l'istruzione e la cultura. Il monitoraggio svolto sul follow-up degli allievi che hanno seguito i percorsi dell'obbligo formativo nei CFP CNOS-FAP e CIOFS-FP ha rilevato che il 39,2% dei qualificati dopo il percorso biennale ha proseguito nella sua formazione, grazie alla capacità dei tali percorsi di rimotivare alla scuola e allo studio. Questo è avvenuto soprattutto nelle regioni del Nord, dove i qualificati avrebbero potuto facilmente trovare lavoro.

Nelle regioni in cui si sono avviati percorsi triennali, che hanno preso come modello quello che Forma aveva proposto⁴ nella prospettiva della riforma Moratti, il numero di allievi che chiedono l'iscrizione è in continuo aumento, mentre le Regioni incontrano difficoltà di ordine finanziario nel dare risposte adeguate. È questo un segno di congruenza delle proposte educative dei progetti triennali con le richieste di giovani e famiglie. Diversa è la sorte delle sperimentazioni nelle regioni in cui si è offerta solo un'integrazione professionalizzante ai normali curricula del primo anno dell'attuale scuola secondaria superiore (normalmente istituti professionali o tecnici). Pur non avendo a disposizione dati consolidati, sembra che si sia trovata una certa difficoltà nel reperire allievi e ad attivare questi percorsi sperimentali integrati.

Un rinnovato percorso professionalizzante trova tra giovani e famiglie una forte attrazione. Se poi il percorso triennale non si presentasse come chiuso, ma fosse aperto al proseguimento fino a un diploma di formazione professionale superiore, la dignità e l'attrattiva del sottosistema dell'istruzione e della formazione professionale sarebbe garantita. Da questo punto di vista è importante progettare il quarto anno di diploma professionale, aperto sia al mondo del lavoro sia ai percorsi di istruzione e

⁴ Cfr. FORMA, *Progetto pilota per il sistema di istruzione e formazione professionale: linee guida*, in "Rassegna CNOS" 2002 (XVIII), n. 2, pp. 96-122.

formazione professionale, in modo da permettere a quanti lo desiderano la prosecuzione del percorso formativo. È necessario, perciò, che le Regioni se ne facciano carico senza pensare che, dopo il triennio sperimentale, la soluzione più semplice sia facilitare il rientro dei qualificati nei percorsi degli istituti tecnici o professionali. Senza negare la possibilità di passerelle, solo l'attivazione del quarto anno del percorso di IeFP permette a chi frequenta il triennio di intravedere un percorso aperto, togliendo la FP dalla situazione residuale. Se, infatti, gli attuali percorsi triennali si presentano senza la prospettiva di una filiera verticale dai 14 al 21 anni, la FP sarà sempre percepita come sistema di serie B, priva di pari dignità con quella liceale.

Quali prospettive

L'attuazione della riforma è legata al decreto di attuazione del secondo ciclo e ai problemi connessi. La legge prevede la suddivisione del secondo ciclo in due tipologie di percorsi: quelli liceali, quinquennali e indirizzati a dare una cultura di base che porti agli studi universitari, e quelli dell'istruzione e formazione professionale, almeno triennali, aperti alle professioni e alla formazione superiore. Esiste la possibilità di passaggio da un sistema all'altro: in particolare dopo i primi quattro anni del percorso liceale si può passare all'istruzione e formazione superiore, e dopo il quarto anno dei percorsi professionalizzanti si può frequentare un anno di tipo liceale per giungere all'esame di stato e all'università. A questi passaggi previsti dalla legge si possono aggiungere quelli dovuti al riconoscimento di crediti. Delle cosiddette passerelle si fa un gran discutere: talora nella progettazione dei percorsi di IeFP (mai viceversa) sembra più importante creare condizioni per i passaggi che sviluppare logicamente un percorso con finalità ben definite. Nello strutturare il secondo ciclo si avranno certamente difficoltà a determinare quali delle istituzioni scolastiche sono destinate a far parte del sottosistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza regionale. La logica vorrebbe che tutti i percorsi che portano a titoli e qualifiche professionalizzanti entrassero a fare parte di questo sistema. Se per gli Istituti professionali non dovrebbero esserci dubbi, per gli Istituti tecnici, poiché la riforma prevede l'istituzione di licei tecnologici, sorgono problemi. Una parte del sistema delle imprese sembra volere che gli istituti tecnici restino nel sistema liceale di competenza del MIUR, conservando però la loro capacità professionalizzante. La stessa legge 53/03, affermando che "i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi", lascerebbe intravedere la possibilità che i licei si diversifichino in filiere professionalizzanti, corrispondenti ai principali indirizzi degli attuali istituti tecnici. Una siffatta lettura del testo intenderebbe riferire i "diversi fabbisogni formativi" non tanto agli allievi quanto al modo imprenditoriale presente in un determinato territorio. La professionalità acquisita in tali percorsi sarebbe, perciò,

immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Se così fosse, la riforma porterebbe alla costruzione non di due sottosistemi, ma di tre. Il primo, costituito dagli attuali licei, avrebbe come scopo la formazione generale degli allievi e la loro preparazione agli studi universitari; il secondo, costituito essenzialmente dagli attuali Istituti tecnici, avrebbe come fine l'istruzione generale e tecnico-professionalizzante degli allievi, che alla fine del percorso potrebbero scegliere un percorso universitario o di formazione superiore oppure l'inserimento lavorativo; il terzo, che continuerebbe ad essere residuale e "abbandonato alle regioni", avrebbe come scopo la preparazione professionale di quanti si trovassero in difficoltà nei percorsi liceali. La proposta della creazione di "Poli tecnologici", fatta da Confindustria a Vicenza il 20 aprile 2004, pone "il futuro dell'istruzione tecnica" in tale prospettiva. In questi poli, inoltre, i licei tecnologici dovrebbero assicurare un'offerta stabile di formazione superiore. In un polo tecnologico dovrebbero trovare posto anche i percorsi triennali e quadriennali di IeFP; è evidente, però, lo sforzo di tenere gli attuali istituti tecnici fuori del sistema d'istruzione e formazione professionale regionale.

D'altra parte, l'esclusiva competenza legislativa regionale nel sottosistema dell'istruzione e della formazione professionale potrebbe far emergere situazioni molto diverse tra regione e regione. Invece di un sistema differenziato, ma unitario, d'istruzione e formazione professionale potrebbero nascere sistemi non confrontabili sia per consistenza numerica sia per strutturazione.

È fondamentale, perciò, che il previsto decreto per l'attuazione del secondo ciclo riesca a trovare una formulazione che assicuri riconoscibilità nazionale al sottosistema d'istruzione e formazione professionale e ne eviti la marginalizzazione.

